



Comune di Rimini

PA
2025

PIANO DELL'ARENILE

ai sensi dell'art.72 - L.R. 24/2017

Assunzione:

Delibera di C.C. n. del

Adozione:

Delibera di C.C. n. del

Approvazione:

Delibera di C.C. n. del

Pubblicazione BURERT:

n. del

QUADRO CONOSCITIVO

B2_REL_Int

Analisi geologica-geomorfologica, studio
idrogeologico ed evoluzione storica della costa

Relazione - Documento integrativo

Proposta di variante

Sindaco:

Jamil Sadegholvaad

Assessore al Territorio:

Valentina Ridolfi

Segretario Generale:

Diodorina Valerino

Responsabile Ufficio di Piano:

Carlo Mario Piacquadio

Responsabile del Procedimento:

Lorenzo Turchi

Garante della comunicazione e della partecipazione:

Carlo Mario Piacquadio

1.1 Piano Assetto Idrogeologico

LEGENDA

Progetto di Variante al PAI PO:

- Limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
- Limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
- - - - Limite (*) esterno della Fascia C
- Limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

(*) Il limite è individuato dal bordo interno del graficismo

 Aree inondabili per la piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite B di progetto

Secondo quanto indicato dalla deliberazione CIP di adozione della variante (n. 13/2025), anche nel territorio del bacino Marecchia-Conca, trovano applicazione, alla stregua di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI Po, le correlate direttive tecniche e i regolamenti.

Come si può notare dalla precedente Fig. 1 alcune delle aree comprese nel perimetro del piano dell'arenile sono state classificate come "aree inondabili per la piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite B di progetto". La norma di attuazione PAI Po prevede che, nell'ambito di tali aree debba essere applicato l'art. 31 c. 5, il quale indica che:

"I Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000".

Si tratta pertanto di territori appartenenti alla fascia C, per i quali i comuni competenti devono valutare le condizioni di rischio e decidere di conseguenza se applicare di un regolamento più restrittivo di quello previsto dal PAI per la fascia C. Una volta collaudato l'intervento di realizzazione del limite B di progetto sarà invece applicabile automaticamente la norma prevista per la fascia C.

1.2 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Con Decreto del Segretario Generale N. 4 del 19/01/2026 è stata disposta la pubblicazione delle Mappe della pericolosità da alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po, aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027-2033) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Si riporta di seguito uno stralcio degli aggiornamenti relativi all'ambito del reticolo principale (Fig. 2) e all'ambito delle aree costiere marine (Fig. 3).

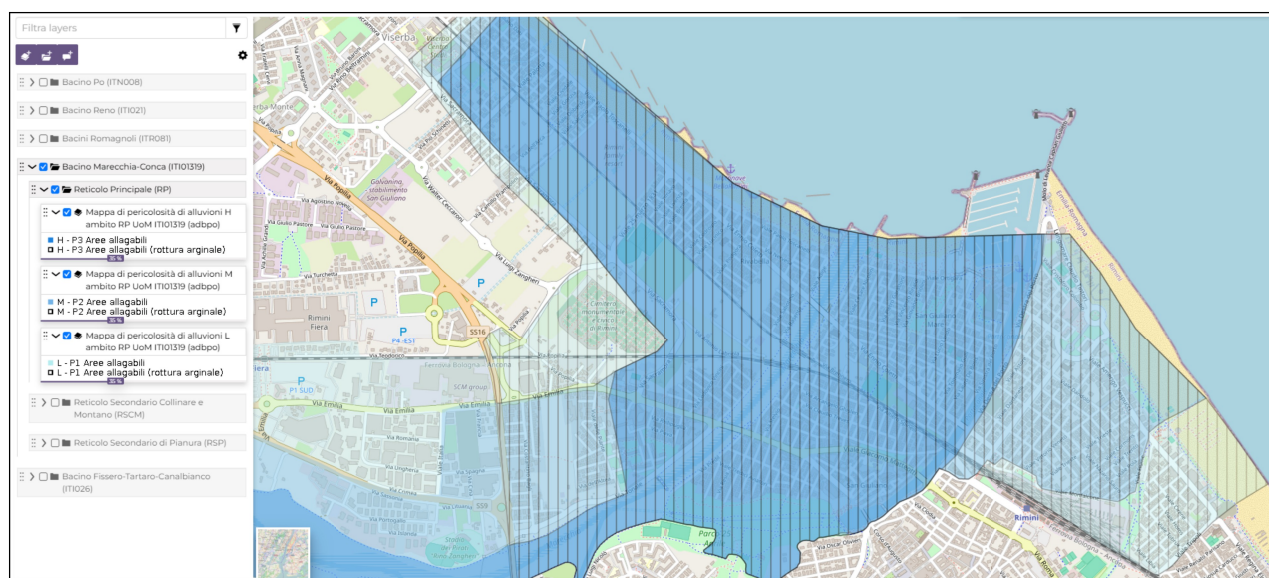


Figura 2 - Aggiornamento delle mappe di pericolosità connesso al terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027-2033) del PGRA (da webgis AdB Po). La figura evidenzia i tre livelli di pericolosità (P1, P2, P3) connessi all'ambito del **reticolo principale**. Le aree campite con il retino di colore nero sono allagabili per rottura arginale.

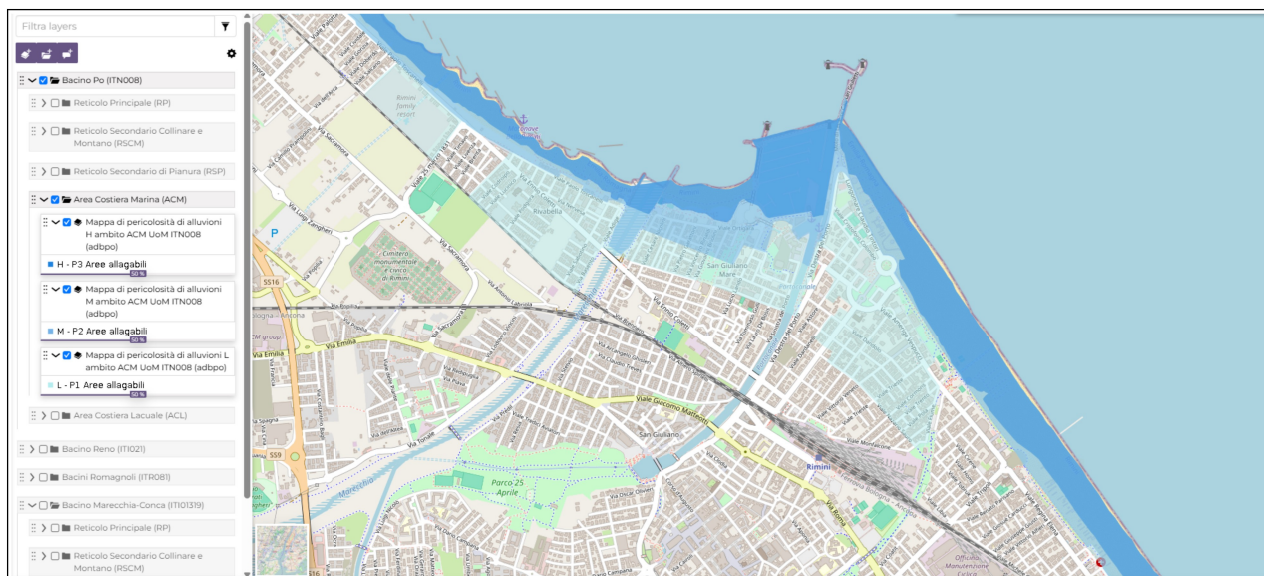


Figura 3 - Aggiornamento delle mappe di pericolosità connesso al terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027-2033) del PGRA (da webgis AdB Po). La figura evidenzia i tre livelli di pericolosità (P1, P2, P3) connessi all'ambito delle **aree costiere marine**.

Dalla consultazione dell'aggiornamento citato emerge che, rispetto a quanto noto alla data di approvazione del piano dell'arenile (agosto 2025), parte del territorio è esposto anche alla pericolosità idraulica connessa al reticolo principale (RP). Come riscontrabile però dalla legenda della Fig.2 si chiarisce che la notevole estensione territoriale di tale pericolosità è connessa alla fattispecie di rottura arginale, non considerata dalla modellazione idraulica del precedente ciclo di attuazione del PGRA. Anche le perimetrazioni dei diversi livelli di pericolosità dell'ambito aree costiere marine (ACM) hanno subito variazioni, tuttavia si evidenzia come l'area di maggiore attenzione sia quella dell'arenile di San Giuliano, dove il limite delle aree a pericolosità elevata (P3) è stato esteso fino ad interessare i manufatti presenti sull'arenile.

Come chiarito dal Decreto SG 4/2026 dell'AdB Po alle aree interessate dall'aggiornamento delle Mappe di pericolosità del PGRA devono essere applicate, come misure temporanee di salvaguardia, le indicazioni dell'art. 1 c. 2 della Deliberazione CIP n. 11/2025:

"dal giorno successivo alla pubblicazione delle Mappe medesime e fino all'adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA per il ciclo di pianificazione 2027 – 2033 (o, comunque, fino al termine massimo previsto dall'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), alle aree interessate da alluvioni individuate dall'aggiornamento delle Mappe di pericolosità di cui al comma 1 trovano applicazione, come misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le disposizioni di cui ai PAI vigenti riguardanti il coordinamento fra il PGRA e i PAI medesimi e le conseguenti disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui all'art.65 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006".

Con riferimento alle sopracitate " disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico", la Regione Emilia-Romagna, con Delibera Numero 998 del 15/06/2026, ha proposto l'inserimento dell'articolo 75 ter nella L.R. 24/2017.

L'atto in esame prevede che:

I Comuni e le altre amministrazioni procedenti per l'autorizzazione di trasformazioni urbanistico-edilizie ed infrastrutturali del territorio nelle aree allagabili individuate nelle adottate mappe del PGRA, esterne alle fasce fluviali A e B individuate nell'adottata variante al PAI Po, nel rispetto dei principi di consapevolezza della pericolosità e di riduzione della vulnerabilità, provvedono in particolare affinché in tutti i procedimenti di autorizzazione:

a) siano tenuti in conto i quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle mappe di pericolosità del PGRA in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità;

b) sia garantita, laddove possibile, l'applicazione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, considerando i parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità delle mappe di pericolosità del PGRA, ai fini della tutela della vita umana e della minimizzazione del danno. Tali misure devono essere applicate su scala locale in modo tale da non comportare un aumento della pericolosità edel rischio di alluvione nelle aree circostanti.